

I N D I C E.

GATTI.

Ved. **MERCI**, e Ved. ancora **DANNO**

GERMINAMENTO.

Vedi **AGGERMINAMENTO.**

GETTO.

Vedi ancora **CONTRIBUZIONE.**

N On si può fare dal Padrone sino a tanto che non sia principiato dal Mercante, o sopraccaricato. Cap. 93. e 97.

In caso di Getto si deve far la contribuzione sopra il salvato, e la Nave entra per metà. Cap. 94.

La roba gettata, se sarà occorso il Getto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valeva nel luogo, in cui è stata caricata. E se sarà occorso il Getto dopo la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che vale nel luogo, dove era destinata. Cap. 95.

Il Padrone di Nave si può ritenere in pegno tanta roba salvata, che basti all' emmenda del danno patito nel Getto, o altro caso occorso, e facendosi poi la contribuzione, deve il Padrone contribuire anche per li noli, quando pretendesse il nolo tanto per il salvato, come per il perduto. Cap. 96.

Prima di far getto è tenuto il Padrone a ricercare il consenso de' Mercanti; e non essendovi essi, deve farlo col consenso del Nocchiero, e di tutto il Comunale della Nave, o della maggior parte. Cap. 97. e 109.

E il Getto deve essere principiato da uno de' Mercadanti, se faranno in Nave, e non essendovene, dal Padrone, e poi tutti gli altri ponno continuare a gettare sino che sarà necessario, detto Cap. e Cap. 97.

Il Getto si può provare coll'attestazione de' Marinari nel caso, che lo Scri-

vano non haveffe potuto notarlo. Cap. 97. e 109.

Il Padrone di Nave come sia tenuto in caso di Getto a mettere in contributo il nolo avuto delle mercanzie. Cap. 293.

Getto di quante forte sia, e quale sia il regolare, e quale l'irregolare. Cap. 281.

Seguendo Getto, per aver il noleggiatore caricato più roba dell'accordato, è tenuto al danno verso il Padrone della Nave. Cap. 184. Vedi **NOLEGGIATORE**, e **DANNO.**

L

LITI.

N Ascendo litigi fra il Padrone, e Mercanti, i Marinari non ponno testimoniare nè a favore, nè a danno dell'uno, o degl'altri, se non finito il viaggio. Cap. 220.

E se nasceranno controversie fra il Padrone, e Marinari, o pure fra Marinari, e Mercanti per cose non iscritte al Cartolario, chi possa testimoniare. Cap. 121.

E se nasceranno fra' Mercanti. Cap. 222.

M

MAESTRO D'ASCIA.

N On può fare il Vascello più grande di quello ch'è stato ordinato, altrimenti deve pagare la metà delle spese fatte per l'accrescimento di esso, e perde il salario delle giornate, in cui egli avrà lavorato per il suddetto accrescimento. Cap. 50. Deve manifestare a' Partecipi le misure della Nave, che avrà accordata col Padrone, e loro palefare, se il lavoro sia debole, o forte, detto Cap.

E' ob-